

REGOLAMENTO (CEE) N. 807/82 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 1982
che modifica gli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/81 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2901/81 della Commissione, del 7 ottobre 1981⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/82⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito alla modifica del tasso rappresentativo della Danimarca, le norme previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 974/71 determinano la non fissazione degli importi compensativi monetari per tale Stato membro;

considerando che il nuovo tasso rappresentativo si applica dal 5 aprile 1982, mentre il presente regolamento può entrare in vigore, per ragioni tecniche, solamente il 6 aprile; che è pertanto necessario prevedere misure transitorie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La colonna « Danmark » che figura nell'allegato I e la colonna « Danimarca » che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2901/81 sono soppresse.
2. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2901/81 è sostituito da quello che figura nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1982.
2. Per gli importi compensativi monetari da riscuotere è produttivo di effetti dal 5 aprile 1982. Per le operazioni d'importazione per le quali sono concessi importi compensativi monetari validi il 5 aprile 1982, il coefficiente che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2901/81 per la Danimarca è sostituito dal coefficiente 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 288 dell'8. 10. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1982, pag. 1.

*ALLEGATO IV***Adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo da operare in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78**

Gli importi compensativi monetari previsti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2901/81 e fissati in anticipo, validi a decorrere dal 5 aprile 1982, sono maggiorati dei seguenti coefficienti:

Stato membro	Settore interessato	Coefficiente	Da applicare alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere dal
Italia	Zucchero e isoglucosio	0,481247	1° luglio 1982
	Cereali e avicoltura	0,481247	1° agosto 1982
Danimarca	Tutti i settori	1,018147	5 aprile 1982

NB.: Quest'allegato si applica unicamente ai titoli per i quali la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è stata chiesta nel periodo di validità dello stesso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 243/78.